

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2464

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro delle Finanze**
(FORMICA)

col **Ministro del Tesoro**
(CARLI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**
(BIANCO)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(DONAT-CATTIN)

col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**
(TOGNOLI)

e col **Ministro per i Beni culturali e Ambientali**
(FACCHIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura nella città di Mosca ed un centro culturale-informativo dell'URSS nella città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo fra Italia e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura nella città di Mosca e di un centro culturale-informativo dell'URSS a Roma trova la sua motivazione nella volontà dei due Governi di sviluppare una concreta collaborazione culturale tra i due Stati, sulla base delle tradizioni artistiche, filosofiche ed umanistiche esistenti. Inizialmente i due uffici saranno ubicati nelle capitali, ma, sulla base di reciproco consenso, le parti potranno istituire filiali in altre città dei due Paesi (articolo 1).

Negli articoli da 2 a 5 sono previsti gli scopi, i limiti, la possibilità di libero accesso ai locali da parte del pubblico e la direzione dei centri da parte delle Autorità diplomatiche dei due Paesi.

In considerazione dell'evoluzione della situazione in Unione Sovietica è stata concordata un'ampia possibilità di partecipazione di enti, ministeri, organizzazioni pubbliche, associazioni artistiche e private alle attività degli istituti (articolo 6).

L'articolo 7 dell'Accordo specifica le attività dei centri che sono state ampiamente descritte e che coprono un'area culturale di ampio raggio, ivi compresa la diffusione di programmi televisivi, di conferenze e convegni su temi socio-politici e scientifici, di proiezioni cinematografiche, nonché la dotazione di biblioteche e sale di lettura abilitate al prestito.

I centri non agiscono a scopo di lucro, ma possono - previe intese per via diplomatica - concordare attività pratiche inerenti le attività svolte (articolo 8).

Negli articoli 9 e 12 sono specificate le caratteristiche statali dei centri, i criteri di

direzione nonché la natura giuridico-amministrativa del personale che vi presta servizio secondo la legislazione prevista.

Le autorità dei due Paesi si aiuteranno vicendevolmente per reperire edifici o lotti di terreno per la sistemazione dei centri (articolo 13); la Parte sovietica garantisce anche alloggi per i cittadini italiani inviati a lavorare presso il Centro italiano in URSS (articolo 14 - analoga previsione non è stata possibile formulare da parte italiana a causa della diversa legislazione), entrambe le parti garantiscono la sicurezza per il personale in servizio.

Gli articoli 16 e 17 prevedono la regolamentazione dei problemi di tassazione attraverso canali diplomatici e l'esenzione - su base di reciprocità - per l'importazione di materiali destinati al funzionamento degli Uffici.

I controlli sull'esecuzione dell'Accordo saranno svolti dai Ministeri degli affari esteri dei due Paesi (articolo 18), e l'entrata in vigore è prevista alla data in cui le Parti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali previste dai rispettivi ordinamenti interni.

L'Accordo, non appena ratificato, potrà aprire nuove, ampie prospettive di collaborazione socio-culturale tra Italia e Unione Sovietica, agendo altresì come importante incentivo per iniziative economiche che mobiliteranno ampi strati della popolazione dei due Stati. Esso, inoltre, in linea con l'attuale programma di azione della Comunità europea verso l'Unione Sovietica, costituisce necessario strumento operativo per sviluppare rapporti più intensi e solidi, fondati su una maggiore cooperazione in tutti i settori, tra i quali quello culturale è indispensabile supporto.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'URSS ha lo scopo di regolamentare giuridicamente l'attività dell'Istituto italiano di cultura a Mosca e del centro culturale-informativo sovietico a Roma.

Le valutazioni finanziarie relative all'Accordo sono state improntate a criteri di stretta economicità, anche in relazione al fatto che da parte italiana la copertura è già assicurata, per quanto concerne il personale, dagli ordinari capitoli di spesa. Infatti - quanto all'aspetto finanziario - va sottolineato che allo stato attuale funziona, presso la nostra Ambasciata a Mosca, un ufficio addetto agli scambi culturali istituito nell'ambito dell'Accordo culturale stipulato con l'URSS il 9 febbraio 1960 e ratificato con legge 31 marzo 1961, n. 351, in vigore dal 10 aprile 1961.

Pertanto, la spesa annua di lire 300 milioni, prevista nel presente provvedimento, è riferita al perseguimento delle iniziative culturali che, peraltro, dovranno essere sviluppate in quanto l'Accordo (articolo 7) prevede una più vasta gamma di attività.

Quanto alla sede, vanno considerate da un lato le notevoli difficoltà di reperire in tempi brevi locali idonei nella città di Mosca e, dall'altro, l'urgenza di procedere alla ratifica dell'Accordo in questione alla quale, è opportuno far presente, i sovietici hanno prontamente provveduto. Da ciò il tenore dell'articolo 13 che rimanda la soluzione del problema ai futuri organismi competenti. È ovvio, quindi, che, allorquando saranno concretamente risolti detti problemi, occorrerà prevedere un nuovo provvedimento che possa consentire la spesa relativa ai locali in questione.

Quanto, infine, alle esenzioni di cui all'articolo 17 dell'Accordo, esse vanno considerate compensate per effetto del principio di reciprocità.

Alla copertura finanziaria si propone di utilizzare l'accantonamento previsto alla voce «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali» di cui alla legge finanziaria 27 dicembre 1989, n. 407.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura nelle città di Mosca ed un centro culturale-informativo dell'URSS nella città di Roma, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A C C O R D O

tra

il Governo della Repubblica italiana

e

il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovieticheper la istituzione e l'attività di un Istituto italiano di
cultura nella città di Mosca e un Centro
culturale-informativo dell'URSS nella città di Roma.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, aspirando a diffondere in entrambi i paesi la conoscenza del patrimonio culturale della Repubblica italiana e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e di portare nello stesso tempo un contributo, nello spirito di reciproco rispetto, allo sviluppo di una collaborazione tra i due Stati,

considerando le profonde radici storiche delle relazioni culturali italo-sovietiche, la lunga tradizione di interesse reciproco dei due popoli per la cultura e i rispettivi valori umanistici,

esprimendo l'aspirazione comune allo sviluppo e al perfezionamento delle relazioni tra i due Paesi in ambito culturale, scientifico, tecnico, dell'istruzione e in altri settori,

attenendosi alle tesi e ai principi dell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1 agosto 1975, e del Documento conclusivo dell'Incontro di Vienna del 15 gennaio 1989,

ottemperando ai principi dell'Accordo Culturale tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 9 febbraio 1960,

concordano quanto segue:

Articolo I

Le Parti esprimono il proprio assenso alla istituzione, su base di reciprocità, di un Istituto italiano di cultura a Mosca e di un Centro culturale informativo dell'URSS a Roma, più oltre denominati Centri.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In futuro le Parti potranno, sulla base di un reciproco consenso, decidere la istituzione di filiali di questi Centri in altre città dei due paesi.

Articolo 1

I Centri favoriranno lo sviluppo delle relazioni tra l'Italia e l'URSS nel campo della cultura, dell'istruzione, della scienza e informeranno direttamente il pubblico sui valori e realizzazioni del proprio paese in tali settori.

Articolo 3

L'attività dei Centri si svolgerà in conformità alla legislazione interna dello Stato ospitante, se diversamente non è previsto dalle disposizioni del presente Accordo e del diritto internazionale.

Articolo 4

Le Parti garantiscono libero accesso ai locali dei Centri e alle manifestazioni da esse organizzate, al pubblico italiano e sovietico.

Articolo 5

Il Centro italiano a Mosca opererà sotto la guida dell'Ambasciata d'Italia in URSS. Il Centro sovietico a Roma opererà sotto la guida dell'Ambasciata dell'URSS in Italia.

Articolo 6

Alla realizzazione dell'attività dei Centri prestano la necessaria collaborazione le istituzioni culturali dell'Italia e dell'URSS, altri enti e ministeri italiani e sovietici interessati, organizzazioni pubbliche, associazioni artistiche dei due paesi, nonché privati.

Per la loro attività i Centri possono utilizzare le opportunità offerte dai vigenti Protocolli emersi dalle sessioni ordinarie della Commissione Mista italo-sovietica per la realizzazione dell'Accordo Culturale tra Italia e URSS, dai piani operativi di collaborazione tra i ministeri ed enti vari sovietici e italiani, tra

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

associazioni artistiche e sociali dei due paesi nonché dai programmi di attività delle associazioni 'Italia-URSS' e 'URSS-Italia'.

I Centri possono stabilire relazioni dirette con enti italiani e sovietici, organizzazioni e privati cittadini che ne siano interessati, prendendo con essi i dovuti contatti e informandoli in tempo debito delle iniziative intraprese.

Articolo 7

Nel campo di attività dei Centri rientrano:

iniziative in occasione delle feste nazionali e di ricorrenze significative per il popolo italiano e per quello sovietico; manifestazioni culturali, socio-politiche, scientifiche e d'altro genere (giornate della cultura, convegni, meetings, conferenze, seminari, lezioni, concorsi, tavole rotonde, etc.) anche in concomitanza di conferenze nazionali o internazionali, simposi e festivals organizzati nei due paesi;

incontri e conferenze stampa con esponenti della cultura, della scienza e della società italiane e sovietiche e con operatori dei mass-media dei due paesi su temi culturali, socio-politici e scientifici;

proiezioni di film, di documentari, di pellicole di divulgazione scientifica e di opere cinematografiche di dilettanti; organizzazione di spettacoli, di concerti, di esibizioni di artisti o di compagnie di dilettanti dei due paesi;

mostre d'arte, tecnico-scientifiche e d'altro genere, inerenti agli aspetti diversi della vita e della società italiana e sovietica;

l'istituzione di biblioteche e di sale di lettura attive con sezioni di narrativa, di letteratura socio-politica, tecnico-scientifica e di informazione, abilitate al prestito;

proiezione di programmi televisivi, ricevuti via satellite, per i visitatori dei Centri;

corsi di lingua italiana e delle lingue dei popoli dell'URSS e corsi di metodologia per insegnanti di dette lingue;

la diffusione di pubblicazioni informative, ivi compresi libri, albi, riviste, giornali di entrambi i paesi, ma anche di edizioni e di bollettini di informazione a cura dei Centri stessi, sempre su base di reciprocità;

il prestito a organizzazioni sociali e di Stato italiane e sovietiche di registrazioni su nastro magnetico e video, di dischi, di materiali espositivi e audiovisivi;

la istituzione di circoli letterari, teatrali, musicali, cinematografici, di balletto, d'arte figurativa e applicata, e di ogni altra sfera della cultura, della scienza e della tecnica dei due paesi;

l'organizzazione di programmi culturali e tecnico

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-scientifici, incontri e altre iniziative del genere per l'infanzia e la gioventù.

Altre forme di attività possono essere concordate tra le due Parti.

Per lo svolgimento pratico della loro attività i Centri possono dotarsi della necessaria attrezzatura, ivi compresi apparecchi audiovisivi e computers, terminali telex e altri mezzi tecnici moderni.

Mostre, concerti, lezioni, proiezioni cinematografiche e altre iniziative culturali e informative possono essere organizzate al di fuori dei Centri, previa informazione alle competenti autorità italiane e sovietiche.

Articolo 8

I Centri non agiscono a scopo di lucro. Tuttavia, a parziale copertura delle spese, essi possono esigere una tassa di iscrizione per i corsi di lingua, il pagamento di un ingresso per gli spettacoli e per altre iniziative.

I Centri possono tenere aperti, sempre su base di reciprocità, servizi di caffetteria e punti vendita di oggetti di carattere culturale.

Le questioni pratiche inerenti detta attività sono definite da appositi protocolli o intese tecniche firmati dalle autorità italiane e sovietiche competenti.

Articolo 9

I Centri sono organizzazioni statali. Essi hanno quello status giuridico o di persona giuridica riconosciuti dallo Stato inviante e nello Stato ospitante possono intraprendere le attività indispensabili al loro normale funzionamento.

Articolo 10

Il Centro italiano è diretto da cittadini italiani e il Centro sovietico da cittadini sovietici, la cui nomina viene notificata vicendevolmente delle Parti per i canali diplomatici.

Ai direttori dei Centri e ai loro sostituti viene conferito lo status diplomatico, su base di reciprocità.

Il personale costituito da cittadini dello Stato inviante è considerato esercitante funzioni di Stato.

Le Parti si informeranno reciprocamente sul completamento dell'organico del personale dei Centri, come anche riguardo alla presa di servizio e alla cessazione di lavoro dei collaboratori.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I Centri possono assumere cittadini dello Stato ospitante in conformità alle leggi di quest'ultimo.

Articolo 11

Ogni Parte, su base di reciprocità, concede alle persone rientranti nel numero del personale dell'altra Parte, come anche ai coniugi e ai figli conviventi tutte le facilitazioni, compatibili con le leggi vigenti, riguardanti il tempestivo rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno nel paese ospitante.

I suddetti visti e permessi di soggiorno vengono rilasciati dal Ministero degli Esteri del paese ospitante.

Articolo 12

I collaboratori del Centro, cittadini dello Stato inviante, che non risiedono stabilmente nel paese ospitante, nonché le persone a loro carico, sono sottoposte alla legislazione del lavoro e alle norme di previdenza sociale dello Stato inviante.

Articolo 13

Le Parti, su base di reciprocità, si aiuteranno a vicenda per il reperimento, gratuito o dietro compenso, di edifici o di lotti di terreno adatti (o per l'affitto di edifici) per i Centri e così pure per la loro sistemazione.

Concretamente, le condizioni alle quali vengono risolti questi problemi sono stabilite da relativi documenti firmati dalle competenti organizzazioni italiane e sovietiche.

Articolo 14

La Parte sovietica garantisce alloggi per i cittadini italiani inviati a lavorare presso il Centro italiano, alle stesse condizioni offerte ai dipendenti delle cancellerie diplomatiche e consolari degli Stati esteri in URSS.

Articolo 15

Le Parti prendono le necessarie misure per creare proficue condizioni di lavoro ai Centri e per garantire

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sicurezza a tutti gli italiani e ai sovietici, che all'interno dei Centri, prestano la loro opera nella sfera di attività previste dal presente Accordo.

Articolo 16

I problemi legati alla tassazione dei Centri e dei loro collaboratori verranno regolati, su base di reciprocità, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 17

Su base di reciprocità e in conformità alle norme di legge vigenti nello Stato ospitante, i Centri sono esentati dal pagamento delle tasse doganali per l'importazione di attrezzature e materiali di vario genere (inclusi gli automezzi), destinati alla costruzione, all'allestimento e al funzionamento dei Centri stessi, escluse le spese di magazzinaggio.

La Parte ricevente consente ai dipendenti del Centro della Parte inviante e ai membri delle loro famiglie conviventi l'importazione e l'esportazione, allo scadere della missione presso il Centro, di beni mobili ed effetti personali, ivi comprese le automobili in uso, in esenzione da tasse e spese doganali, escluse le spese di magazzinaggio. Questa esenzione è valida solamente nel periodo corrispondente alla durata del loro lavoro al Centro.

Le disposizioni suindicate non possono essere estese ai membri del personale dei Centri, che sono cittadini del paese di permanenza, o persone residenti nel paese stesso.

Articolo 18

Il controllo sull'esecuzione del presente Accordo verrà svolto da Parte italiana dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana e da Parte sovietica dal Ministero degli Affari Esteri dell'URSS.

L'eventuale controversia relativa all'ottemperanza degli obblighi assunti con il presente Accordo, sarà risolta dalle Parti attraverso i canali diplomatici.

Articolo 19

Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno notificate l'avvenuto

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

espletamento delle procedure costituzionali previste dai rispettivi ordinamenti interni.

La validita' cessa 12 mesi dopo il ricevimento della comunicazione con cui una delle Parti abbia notificato all'altra la sua volonta' di recesso.

Fatto a Roma il 30 novembre 1989
in due esemplari ognuno con testo in lingua italiana e russa, entrambi aventi uguale valore ufficiale.

Per il Governo
della Repubblica
italiana

Gi. De Michelis

Per il Governo
dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste
Sovietiche

Will...

per copia conforme

